

Publicato il 20/10/2022

**N. 00595/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01070/2022 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2022, proposto da

Lega Italiana Protezione degli Uccelli - Lipu Birdlife Italia Odv, Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong, Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus, Lav Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale, Lac Lega per l'abolizione della Caccia Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Barbara Vannucci in Firenze, via Scialoia 67;

contro

Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Flora Neglia dell'Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura, in Firenze, piazza dell'Unità Italiana, n. 1;

nei confronti

Atc Fi 5 Sud, Eps Ente Produttori Selvaggina, Ispra - Istituto Superiore della Protezione e la Ricerca Ambientale, non costituiti in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia

- della DGR n. 851 del 18 luglio 2022, recante “*Calendario venatorio regionale 2022-23*” comprensivo dell'Allegato tecnico, che ne costituisce parte integrante e sostanziale nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Regione Toscana il 15 ottobre 2022:

- in tesi, per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso incidentale in ragione del carattere non conformativo nei confronti della Regione del parere I.S.P.R.A. sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023, Protocollo N.0029523/2022 del 24 maggio 2022, in merito al divieto di cui al comma 1 *bis* dell'art. 18 della L. n. 157/92, con riconoscimento che la Regione se ne può discostare senza necessità di aggravamento della motivazione;

- in ipotesi, in caso di riconoscimento del carattere conformativo di tale parere dell'IS.P.R.A. nei confronti della Regione, per la declaratoria d'illegittimità dello stesso nella parte in cui prescrive date di chiusura della

caccia diverse ed anticipate rispetto a quelle di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) della L. n. 157/92 fatte proprie dal calendario venatorio impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Transizione Ecologica;

Visto l'atto d'intervento della Federcaccia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un primo sommario esame, che il ricorso non si sottragga alle censure di inammissibilità per genericità sollevate dalle difese della Regione e della interveniente Federcaccia, stante l'omessa puntuale impugnazione delle singole disposizioni del calendario venatorio che la parte ricorrente riterrebbe illegittime, nonché la mancata specificazione dei periodi di caccia contestati in relazione a ciascuna delle specie cacciabili, ed infine l'assenza di controdeduzioni rispetto alle motivazioni che hanno indotto la Regione a discostarsi dal parere dell'ISPRA;

Considerato, d'altro canto, che la Regione sembra aver puntualmente e specificamente motivato le proprie scelte in ordine alla calendarizzazione della caccia alle singole specie attraverso plurime argomentazioni di natura tecnico-discrezionale, ovvero per mezzo di studi ed indagini condotte in modo mirato sul territorio regionale;

Considerato infine che il mancato recepimento del parere ISPRA riguardo al termine di chiusura della stagione di caccia per alcune specie di uccelli

migratori non potrebbe di per sé costituire ragione di illegittimità del calendario venatorio regionale, trattandosi di parere non vincolante, e che peraltro gli stessi dati presi in considerazione dall'ISPRA (dati KCs 2021), oltre che basarsi su studi condotti ad ampio raggio, non risultano del tutto pacifici essendovi discordanze fra dati relativi a singoli Stati in relazione alla collocazione geografica degli stessi;

Ritenuto pertanto che l'istanza cautelare non possa essere accolta e che le spese di lite della presente fase possano essere compensate tenuto conto della complessità della causa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

Respinge l'istanza cautelare;

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Nicola Fenicia

IL PRESIDENTE
Carlo Testori

IL SEGRETARIO